



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO

GIUNTA  
CAMERALE

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
T O R I N O**

**E S T R A T T O**

**VERBALE N.19/21**

**ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE  
martedì, 21 dicembre 2021 - ore 11,10**

Presenti:

<b>GALLINA</b> Dario	Presidente
<b>SCARLATELLI</b> Nicola	Vicepresidente Vicario
<b>POMPILO D'ALICANDRO</b> Enzo	Vicepresidente
<b>ALBERTO</b> Corrado Maria (in videoconferenza)	In rappresentanza del settore Industria
<b>BANCHIERI</b> Giancarlo (in videoconferenza)	In rappresentanza del settore Servizi alle Imprese
<b>CIPOLLETTA</b> Massimiliano	In rappresentanza del settore Servizi alle Imprese
<b>GALLIATI</b> Fabrizio	In rappresentanza del settore Agricoltura
<b>GAROLA</b> Giorgia Maria	In rappresentanza del settore Industria
<b>GUIDA</b> Mario	Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
<b>DEL CASALE</b> Enrica	Revisore dei Conti
<b>DELFINO</b> Paolo	Revisore dei Conti

Ai sensi dello Statuto e del Regolamento della Giunta, considerato che il Segretario Generale Sig. Guido Bolatto è collegato in videoconferenza, assume le funzioni di segretario verbalizzante della riunione il componente di Giunta più giovane di età presente in sala, Sig.ra Giorgia Maria Garola.  
Per l'esame della seguente deliberazione

Area

Settore Segreteria di Giunta e di Consiglio

Adunanza del 21 dicembre 2021

Oggetto **Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. Piano dati al 31/12/2020. (IV)(Relatore: Presidente)** Deliberazione n° **237**

Con deliberazione n. 48 del 26/03/2015 la Giunta camerale ha approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie ai sensi della legge n. 190 del 23/12/2014, commi dal n. 611 al n. 614 (legge di stabilità 2015).

Con deliberazione n. 131 del 25/09/2017 la Giunta camerale ha approvato il documento "*Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie della CCIAA di Torino*", adottato ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. Il documento teneva conto delle partecipazioni societarie detenute al 23/09/2016.

Con deliberazione n. 214 del 17/12/2018 veniva approvato il primo piano periodico previsto dall'articolo 20 del D. Lgs. n. 175/2016 riferito alla situazione aggiornata al 31/12/2017, prendendo altresì atto dei risultati conseguiti con il piano di revisione straordinaria.

Con deliberazione n. 213 del 16/12/2019 veniva approvato il secondo piano periodico previsto dall'articolo 20 del D. Lgs. n. 175/2016 riferito alla situazione aggiornata al 31/12/2018.

Con deliberazione n. 221 del 15/12/2020 veniva approvato il terzo piano periodico previsto dall'articolo 20 del D. Lgs. n. 175/2016 riferito alla situazione aggiornata al 31/12/2019. La deliberazione è stata trasmessa alla Corte dei Conti con nota prot. n. 11269 del 28/1/2021 e caricata nell'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro unitamente alla compilazione dei dati relativi al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti al 31/12/2019 entro la scadenza del 28/5/2021 (scadenza poi prorogata al 18/6/2021).

Con la suddetta deliberazione n. 221/2020 veniva deciso quanto segue:

- il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle proprie partecipazioni nelle seguenti società:
  - Agroqualità spa
  - Bioindustry Park Silvano Fumero spa
  - Borsa Merci Telematica Italiana scpa
  - Centro Agro – Alimentare Torino C.A.A.T. scpa
  - Ceipiemonte scpa
  - Ecocerved scarl
  - Environment Park spa
  - Ic Outsourcing scrll
  - I3P scpa
  - InfoCamere scpa
  - Tecnoborsa scpa
  - TecnoServiceCamere scpa
  - Turismo Torino e Provincia scrll
  - Tecno Holding spa con proseguimento realizzazione del piano di razionalizzazione degli assets della società avviato nel 2017 e realizzazione di quanto contenuto nella Relazione tecnica predisposta dalla società nel novembre 2020
  
- il proseguimento delle azioni avviate per la dismissione di Finpiemonte spa
  
- la presa d'atto che le seguenti società risultavano alla data del 31/12/2019 in liquidazione:
  - Eurofidi scarl in liquidazione
  - Icarus scpa in liquidazione
  - Montepo srl in liquidazione
  - Job Camere srl in liquidazione (cessione avvenuta nel 2020)

- la presa d'atto che, rispetto al precedente piano al 31/12/2018 risultavano ridotte le società a partecipazione diretta da n. 21 a n. 19 in quanto erano state dismesse le seguenti partecipazioni:

- Finpiemonte Partecipazioni spa (mediante girata alla società in data 13/12/2019)
- Villa Gualino scarl in liquidazione (cancellata dal Registro Imprese con efficacia 04/01/2019)

- la presa d'atto che, al 31/12/2019 risultavano dalla ricognizione le ulteriori seguenti società a partecipazione indiretta:

- per il tramite di InfoCamere scpa: Iconto srl controllata da InfoCamere al 100%, ReteCamere scrl in liquidazione detenuta da InfoCamere con una quota del 2,3% e che le stesse venivano mantenute senza interventi di razionalizzazione
- per il tramite di Tecno Holding spa: Tinexta spa alla quale Tecno Holding partecipava con una quota del 55,75%, RS Records Store spa con una quota del 30,47%, Sagat Spa con una quota del 6,76%, Autostrade Lombarde spa con una quota del 2,14%, Hat Orizzonte SGR spa con una quota del 30% e che le stesse venivano dismesse ad eccezione di Tinexta spa
- per il tramite di Bioindustry Park Silvano Fumero spa: Ephoran – MIS srl alla quale Bioindustry Park partecipava con una quota del 10%, per la quale ci si riservava un approfondimento con gli altri soci pubblici in relazione ai criteri previsti dal TUSP.

Il presente è il quarto piano periodico ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 con la situazione aggiornata al 31/12/2020.

Alla data del 31 dicembre 2020 la Camera di commercio di Torino detiene partecipazioni dirette in n. 18 società. Esse sono:

Denominazione società	% partecipazione al capitale sociale	n. azioni/quote	Capitale sottoscritto
Agroqualità spa	6,12	222.875	113.666,25
Bioindustry Park Silvano Fumero - BI.P.CA. spa	6,54	823.462	823.462,00
Borsa Merci Telematica Italiana - B.M.T.I. scpa	0,01	1	299,62
Centro Agroalimentare Torino - C.A.A.T. scpa	2,69	1.815.058	925.679,58
Centro Estero per l'Internazionalizzazione - CeiPiemonte scpa	22,06	55.155	55.155,00
Ecocerved scrl	16,69	1	417.465,30
Environment Park spa	10,45	3.611	1.191.630,00
Finpiemonte spa	0,07	109.511	109.511,00*
Ic Outsourcing scrl	10,03%	1	37.312,52
Società per la Gestione dell'Incubatore di Imprese del Politecnico di Torino - I3P scpa	16,67	206.583	206.583,00
InfoCamere scpa	16,36	932.978	2.892.231,8
Tecnoborsa scpa	0,18	2.500	2.500,00
Tecno Holding spa	27,88	468.421.700	6.971.088,13*
TecnoServiceCamere scpa	20,57	521.684	271.275,68
Turismo Torino e Provincia scrl	2,99	50	25.000,00
Eurofidi scrl in liquidazione	0,29	1	103.291,38
Icarus scpa in liquidazione	8,28	152.235	264.475,80*
Montepo srl in liquidazione	10	75.000	75.000,00*

\* prive di valore nominale

Rispetto alla precedente rilevazione con i dati riferiti al 31/12/2019 le partecipazioni detenute scendono da n. 19 a n. 18 società in quanto in data 16 giugno 2020 la partecipazione detenuta in Job Camere srl in liquidazione è stata ceduta a seguito della

ricezione di offerta vincolante d'acquisto da parte della società During spa di Milano dopo l'espletamento di procedura ad evidenza pubblica da parte del liquidatore. La cessione è avvenuta mediante cessione totalitaria delle quote e la Camera di commercio di Torino ha introitato in data 17/06/2020 euro 115.442,45 quale quota parte del prezzo di cessione.

Le società rimaste in liquidazione sono tre: Eurofidi srl, Icarus scpa, Montepo srl.

Le società in house del sistema camerale alle quali la Camera di commercio di Torino partecipa alla data del 31/12/2020 sono: Borsa Merci Telematica Italiana scpa, Centro Estero per l'Internazionalizzazione del Piemonte scpa, Ecocerved srl, IC Outsourcing srl, InfoCamere scpa, TecnoServiceCamere scpa. Tali società sono state iscritte nell'elenco ANAC istituito ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

E' tuttora in fase di dismissione la partecipazione detenuta in Finpiemonte spa, società *in house* della Regione Piemonte. Il recesso a seguito di bando andato deserto (dismissione della partecipazione non più strategica decisa con la deliberazione n. 214 del 17/12/2018), in quanto entro il termine del 3/12/2019 non sono state presentate offerte, è stato comunicato alla società con nota prot. 133910 del 9/12/2019 chiedendo la liquidazione in denaro della quota. Con successive note prot. 43544 del 17/4/2020, 91892 del 21/7/2020, 40025 del 23/3/2021, 104166 del 23/7/2021 e prot. n. 154802 del 23/11/2021 è stata ribadita tale volontà ma si è ancora in attesa della liquidazione della quota.

Rispetto all'anno precedente la quota detenuta in InfoCamere scpa scende di n. 100 azioni a seguito di quanto deliberato dalla Giunta camerale con il provvedimento n. 127 del 15/9/2020 con il quale si è decisa la cessione di 100 azioni del valore nominale di € 310,00 a TecnoServiceCamere scpa al valore di € 835,79, al fine di favorirne l'ingresso nella compagine sociale e mantenendo nella società una percentuale pressochè invariata di partecipazione.

Per quanto riguarda Tecno Holding spa la società ha avviato nel 2017 un piano di razionalizzazione degli assets societari e immobiliari volto a una graduale e ordinata dismissione degli stessi.

Nel novembre 2020 la società ha predisposto una relazione tecnica che prevede la dismissione degli assets societari non riconducibili alle categorie previste dal TUSP, nonché il progetto di valorizzazione di taluni assets.

Nel corso dell'assemblea straordinaria del 25/2/2021 sono state approvate modifiche allo Statuto della società e in particolare all'articolo 3 relativo all'oggetto della società che prevede ora che "la società ha per oggetto l'attività di assunzione e gestione di partecipazioni in società italiane ed estere che hanno ad oggetto sociale le attività individuate dai soci tra quelle consentite dall'art. 4 del d.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. ("Testo Unico Partecipate") ovvero in società quotate in mercati regolamentati".

Con nota in data prot. n. 158445 dell'1/12/2021 la società ha comunicato lo stato di attuazione del Programma di Riconfigurazione di Tecno Holding che per quanto riguarda le partecipazioni societarie prevede quanto segue:

- Nel settembre 2021, Tecno Holding ha ceduto la sua intera partecipazione del 2,14% in Autostrade Lombarde S.p.A. al prezzo di Euro 4.462.693 (pari ad Euro 0,4462 per azione) ad Aleatica S.A.U. già azionista di controllo della società. Tale cessione è avvenuta nell'ambito di una più ampia operazione di acquisto di azioni di Autostrade Lombarde da parte di Aleatica S.A.U. che ha incrementato la sua partecipazione nella società autostradale ad oltre il 78%;
- Nel maggio 2021, Tecno Holding ha confermato ad Horizon S.r.l. - socio di maggioranza di HAT SGR S.p.A - la propria disponibilità ad accelerare la vendita della residua partecipazione del 30% nella società. Alla data del 19/11/2021 sono in corso contatti informali con Horizon S.r.l. per definire l'operazione che ragionevolmente potrebbe concludersi entro il primo trimestre 2022;

- In data 11/6/2021, Tecno Holding ha preso atto della volontà manifestata da Modoc.Srl – anch'essa socio in RS Record Store S.p.A. di esercitare il diritto di opzione di acquisto sull'intera partecipazione del 30,47% di Tecno Holding nella società al prezzo stabilito di Euro 1.000. Si è in attesa di ricevere conferma della volontà di Modoc.Srl di procedere all'acquisto una volta verificatesi le condizioni previste dall'accordo sottoscritto fra le parti. La società è in liquidazione da dicembre 2020;
  - Circa la partecipazione in SAGAT S.p.A., si conferma la volontà di procedere alla sua dismissione e sono stati avviati contatti con l'azionista di maggioranza al fine di addivenire alla cessione della partecipazione nella prima parte del 2022.
- Si rileva quindi che tutte le partecipazioni detenute da Tecno Holding sono state cedute o stanno per essere cedute ad eccezione di Tinexta.

Il Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", successivamente modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 prevede all'articolo 20 la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. In particolare il comma 1 stabilisce che: "*Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società' in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*".

L'articolo 24, comma 1, dispone che "*Le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dall'Amministrazione pubblica alla data di entrata in vigore del decreto (23 settembre 2016) in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. (...) Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15*".

L'articolo 20 comma 2 stabilisce che "*I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del decreto ai fini dell'azione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24);*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4*".

Il comma 3 dell'articolo 20 stabilisce che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Il comma 4 dell'articolo 20 prevede poi che in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettano alla struttura di cui all'articolo 15 presso il Ministero dell'economia e delle finanze e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Il comma 5 dell'articolo 20 infine prevede che i piani di riassetto possano prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

In base all'articolo 4 del D. Lgs. n. 175/2016 le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Entro tali limiti le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Le società *in house* hanno come oggetto sociale esclusivo uno o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

Sono altresì ammesse le seguenti partecipazioni:

- al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato
- società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014
- nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a

fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili

- ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

L'articolo 2, comma 4 della legge n. 580/1993 e s.m.i. prevede che *"Per il raggiungimento dei propri scopi, le Camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico."* A seguito dell'approvazione del Decreto Legge 104 del 14 agosto 2020 (articolo 61 comma 5 lettera a) e b)) l'approvazione del Ministro è stata modificata in comunicazione al Ministro sostituendo le parole: «previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico» con le seguenti: «*dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico*».

L'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 219/2016 ha inoltre ridefinito i compiti e le funzioni delle Camere di commercio come segue:

*"Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a:*

*a) pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 8, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;*

*b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale;*

*c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge;*

*d) sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;*

*d-bis) valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;*

*d-ter) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;*

*e) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL attraverso in particolare:*

*1) la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi compresi i diritti di segreteria a carico delle imprese, del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 13 luglio 2015 n.*

107, sulla base di accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

2) la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;

3) il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL;

4) il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di placement svolti dalle Università;

f) assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza da realizzare in regime di separazione contabile. Dette attività sono limitate a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del sistema camerale e non possono essere finanziate al di fuori delle previsioni di cui all'articolo 18 comma 1 lettera b);

g) ferme restando quelle già in corso o da completare, attività oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa europea. Dette attività riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie. Le stesse possono essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), esclusivamente in cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50%.[...]"

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge finanziaria 2019 prevede alcune modifiche al T.U.S.P. fra le quali:

Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente: «5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione».

I commi 4 e 5 dell'art. 24 del TUSP stabiliscono quanto segue:

- L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

- In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

- In base al nuovo comma 5-bis, qualora una società partecipata abbia prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2014-2016, l'ente socio non è obbligato (sino al 31 dicembre 2021) ad alienare le azioni e, conseguentemente, in tali società non vige la sanzione del divieto di esercitare i poteri del socio prevista dal comma 5 dell'art. 24.

Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019 (comma introdotto dall'articolo 16, comma 3 bis, del D.L. 25/5/2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106).

Il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni deve essere comunicato anche in caso di esito negativo, attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale del Tesoro del MEF – Dipartimento del Tesoro "Patrimonio della P.A. - Modulo Partecipazioni".

Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 e alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs n. 175/2016



e s.m.i. In ogni caso per completezza l'amministrazione è tenuta a trasmettere il provvedimento anche alla Sezione competente della Corte dei Conti.

Nell'art. 20 comma 1 vengono elencate le possibili modalità di razionalizzazione che una PA ha per effettuare la «razionalizzazione» di una propria partecipata:

- Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società;
- Cessione della partecipazione a titolo oneroso;
- Cessione della partecipazione a titolo gratuito;
- Messa in liquidazione della società;
- Scioglimento della società;
- Fusione della società per unione con altra società;
- Fusione della società per incorporazione in altra società;
- Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della partecipazione nella società «tramite»;
- Recesso dalla società.

In data 4/11/2021 il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato sul proprio sito l'avviso relativo all'approvazione periodica del provvedimento di revisione delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020 e la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019. La comunicazione degli esiti avviene attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del Portale del Tesoro. Sul sito sono pubblicate altresì le schede per l'elaborazione del provvedimento e le linee guida "*Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche*" (Art. 20 D.Lgs. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014).

Si allega il documento Provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie della Camera di commercio di Torino che contiene l'analisi annuale delle società partecipate ai sensi dell'articolo 20 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 detenute alla data del 31/12/2020 e le schede delle singole Partecipazioni societarie redatte secondo il modello pubblicato on line sul sito del Dipartimento del Tesoro.

Ai sensi del DPR 254/2005 è stato chiesto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Voglia la Giunta esprimersi in merito.

## **LA GIUNTA**

Udito il Relatore;

Viste le deliberazioni della Giunta camerale n. 48 del 26/03/2015, n. 131 del 25/09/2017, n. 214 del 17/12/2018, n. 213 del 16/12/2019 e n. 221 del 15/12/2020;

Vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge finanziaria 2019;

Visto il Decreto Legge 104 del 14 agosto 2020;

Visto il D.L. 25/5/2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106;

Vista la Relazione tecnica prot. in arrivo n. 158445 del 1/12/2021 trasmessa da Tecno Holding Spa;

Viste le linee guida "*Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche*" (Art. 20 D.Lgs. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014) pubblicate sul sito del Dipartimento del Tesoro;

Viste le schede per la rilevazione dei dati relativi al censimento e alla revisione periodica pubblicate on line sul sito del Dipartimento del Tesoro;

Vista la Relazione allegata alla presente deliberazione e le schede redatte per le singole Società secondo il modello del Dipartimento del Tesoro;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti di questa Camera di commercio in data 20/12/2021;  
All'unanimità

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare i documenti allegati alla presente deliberazione di cui in premessa, redatti ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
- 2) Di dare atto che le conclusioni cui giungono i documenti di cui al punto 1), al termine della ricognizione effettuata, sono le seguenti:
  - il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle proprie partecipazioni nelle seguenti società:
    - Agroqualità spa
    - Bioindustry Park Silvano Fumero spa
    - Borsa Merci Telematica Italiana scpa
    - Centro Agro – Alimentare Torino C.A.A.T. scpa
    - Ceipiemonte scpa
    - Ecocerved scarl
    - Environment Park spa
    - Ic Outsourcing srl
    - I3P scpa
    - InfoCamere scpa
    - Tecnoborsa scpa
    - TecnoServiceCamere scpa
    - Turismo Torino e Provincia srl
    - Tecno Holding spa con proseguimento realizzazione del piano di razionalizzazione degli *assets* della società avviato nel 2017 e continuazione nel 2022 della realizzazione di quanto contenuto nella Relazione tecnica predisposta dalla società nel dicembre 2021
  - il proseguimento delle azioni avviate per la dismissione di Finpiemonte spa
  - la presa d'atto che le seguenti società risultano alla data del 31/12/2020 in liquidazione:
    - Eurofidi scarl in liquidazione
    - Icarus scpa in liquidazione
    - Montepo srl in liquidazione
  - la presa d'atto che, rispetto al precedente piano al 31/12/2019 risultano ridotte le società a partecipazione diretta da n. 19 a n. 18 in quanto è stata dismessa la partecipazione in Job Camere srl in liquidazione a seguito di cessione come illustrato in premessa e che Tecno Holding ha ceduto nel settembre 2021 la partecipazione detenuta in Autostrade Lombarde spa (2,14%);
  - la presa d'atto che, al 31/12/2020 risultano dalla ricognizione le ulteriori seguenti società a partecipazione indiretta:
    - per il tramite di InfoCamere scpa: Iconto srl controllata da InfoCamere al 100%, ReteCamere srl in liquidazione detenuta da InfoCamere con una quota del 2,3% e che le stesse saranno mantenute senza interventi di razionalizzazione
    - per il tramite di Tecno Holding spa: Tinexta spa alla quale Tecno Holding partecipa con una quota del 55,75%, RS Records Store spa in liquidazione con una quota del 30,47%, Sagat Spa con una quota del 6,76%, Hat

- Orizzonte SGR spa con una quota del 30% e che le stesse saranno dismesse entro il 2022 ad eccezione di Tinexta spa
- per il tramite di Bioindustry Park Silvano Fumero spa: Ephoran – MIS srl alla quale Bioindustry Park partecipa con una quota del 10%, e che la stessa sarà mantenuta senza interventi di razionalizzazione.

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa alla Sezione Regionale della Corte dei Conti e al Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro attraverso l'applicativo Partecipazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo camerale informatico di questa Camera di commercio, istituito ai sensi dell'art. 32, Legge 69/2009, conformemente a quanto previsto dall'articolo 45 dello Statuto camerale.

IL SEGRETARIO FF  
Giorgia Maria Garola  
Firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005

IL PRESIDENTE  
Dario Gallina  
Firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005

AREA IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Guido Bolatto  
Firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005

Visto per le registrazioni contabili  
Il Dirigente Area Risorse Finanziarie e Provveditorato  
Marco Minarelli  
Firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005